

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I rapporti tra casa madre e branches membri di un Gruppo Iva

di **Ennio Vial**



Il Gruppo Iva consiste in un **regime iva opzionabile dai gruppi italiani** in base alle disposizioni contenute negli [articolo 70 bis e seguenti del D.P.R. 633/1972](#). Il Gruppo Iva determina in sostanza la nascita di un **unico soggetto iva che gestisce tutte le operazioni delle società** (o più in generale i soggetti) aderenti al regime. Le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo sono **irrilevanti ai fini Iva**.

Per espressa previsione normativa, nel suddetto Gruppo **non possono rientrare le stabili organizzazioni collocate all'estero** oppure le **società estere che hanno una stabile italiana che aderisce al gruppo**.

La questione è disciplinata espressamente dai **commi da 4-bis a 4-sexies** dell'[articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#).

Il **comma 4-bis** prevede espressamente che le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione** partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero **si considerano effettuate dal Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte**.

I casi sono due:

- la **società italiana aderente al Gruppo Iva** effettua una prestazione nei confronti della sua stabile estera che, per espresso disposto normativo, **non può aderire al Gruppo Iva**;
- la **stabile organizzazione italiana aderente al Gruppo Iva di una casa madre estera** che non può aderirvi se non nei limiti della propria stabile italiana.

In entrambi i casi la norma considera l'operazione come se fosse realizzata **verso un soggetto diverso dal Gruppo Iva**.

Specularmente, dal lato passivo, il successivo **comma 4-ter** stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione** partecipante a un **Gruppo Iva** da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano **effettuate nei confronti del Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte**.

I **successivi commi 4-quater e 4-quinquies** declinano la medesima previsione al caso in cui il **Gruppo Iva** sia **di un altro Paese UE**.

In questo caso sono **considerate operazioni rilevanti quelle poste in essere tra la stabile italiana e la propria casa madre aderente ad un Gruppo Iva di un altro Paese**, o tra una società italiana e la propria stabile estera che aderisce a un **Gruppo Iva di un altro Paese**.

Questa impostazione data dal legislatore recepisce i principi espressi dalla **Corte di Giustizia**, nella [sentenza C-7/2013 del 17 settembre 2014](#), **caso Skandia**, in base ai quali “...le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono **operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un Gruppo Iva**” (punto 32 della sentenza citata).

L'**adesione al Gruppo Iva di una stabile organizzazione** ovvero di una **casa madre** comporta che venga reciso di fatto il legame che intercorre tra le stesse, **venendo meno l'unitarietà soggettiva tra la casa madre e la propria stabile organizzazione** sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 23 marzo 2006, C-210/04, FCE Bank).

Infine, il successivo **comma 4-sexies** stabilisce che la **base imponibile delle operazioni che intervengono tra una stabile organizzazione e una casa madre** (qualora una delle due appartenga ad un Gruppo IVA), in presenza di un corrispettivo, è determinata ai sensi dell'[articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972](#).

In sostanza, **la base imponibile sarà pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi, ove dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali**, ovvero al valore normale, nei casi previsti dal comma 3 del medesimo **articolo 13**. Si tratta ad esempio, di **prestazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto che incontra limiti alla detraibilità dell'Iva** a seguito dell'effettuazione di operazioni esenti.

Il **valore normale** dovrà essere determinato in relazione al corrispettivo che si scambiano **due parti indipendenti**, ai sensi del **comma 1** dell'[articolo 14 D.P.R. 633/1972](#) o, in mancanza di valori comparabili, in funzione del **prezzo di acquisto (per i beni) o delle spese sostenute (per i servizi)**, ai sensi del **comma 2** dell'[articolo 14](#).